

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI

 TERNI



**REGOLAMENTO
BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0
Per progetti in
INNOVAZIONE TECNOLOGICA
Anno 2018**

Articolo 1 – Finalità

1. Il Ministero dello sviluppo economico ha avviato il “Piano Nazionale Industria 4.0 – Investimenti, produttività ed innovazione”, recentemente rinominato “Piano Nazionale Impresa 4.0” ad evidenziazione della pervasività del nuovo paradigma tecnologico e produttivo. Tale iniziativa introduce anche in Italia una strategia nazionale sul tema della quarta rivoluzione industriale che adotta, tra le sue linee guida, il principio della “neutralità tecnologica” e quello di “interventi di tipo orizzontale e non settoriale”.
2. La Camera di commercio di Terni ha approvato il progetto “Punto Impresa Digitale” (PID), al fine di promuovere la diffusione della cultura e della pratica digitale nelle micro, piccole e medie imprese (da ora in avanti MPMI), di tutti i settori economici attraverso:
 - la diffusione della “**cultura digitale**” tra le MPMI della circoscrizione territoriale camerale;
 - **l’innalzamento della consapevolezza** delle imprese sulle soluzioni possibili offerte dal digitale e sui loro benefici;
 - **il sostegno economico alle** iniziative di digitalizzazione in ottica Impresa 4.0¹ implementate dalle aziende del territorio in parallelo con i servizi offerti dai costituendi PID.
3. Nello specifico, con l’iniziativa “Bando voucher digitali I4.0 - Anno 2018” si propone di :
 - Promuovere l’utilizzo da parte delle MPMI di servizi o soluzioni focalizzati sulle nuove competenze e tecnologie digitali in attuazione della strategia definita nel Piano Nazionale Impresa 4.0;
 - Stimolare la domanda da parte delle imprese di servizi per il trasferimento di soluzioni tecnologiche e/o realizzare innovazioni tecnologiche e/o implementare modelli di business derivanti dall’applicazione di tecnologie I4.0.

Articolo 2 – Ambiti di intervento

1. Con il presente Bando, si intendono finanziare, tramite l’utilizzo di contributi a fondo perduto (voucher) progetti di innovazione tecnologica realizzati nell’ambito delle seguenti misure di innovazione tecnologica I4.0 (di cui agli allegati A e B della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e s.m.i.)
 - soluzioni per la manifattura avanzata
 - manifattura additiva
 - soluzioni tecnologiche per la navigazione immersiva, interattiva e partecipativa del e nell’ambiente reale (realtà aumentata, realtà virtuale e ricostruzioni 3D)
 - simulazione
 - integrazione verticale e orizzontale
 - Industrial Internet e IoT
 - cloud
 - cybersicurezza e business continuity
 - Big data e analytics
 - Soluzioni tecnologiche digitali di filiera finalizzate all’ottimizzazione della gestione della supply chain e della gestione delle relazioni con i diversi attori (es. sistemi che abilitano soluzioni di Drop Shipping, di “azzeramento di magazzino” e di “just in time”)

¹ I termini “**Industria 4.0**”, “**Impresa 4.0**” o, abbreviato, “**I4.0**” utilizzati di seguito si riferiscono agli ambiti tecnologici di cui all’articolo 2, comma 3, Elenco 1, del presente Bando.

- Software, piattaforme e applicazioni digitali per la gestione e il coordinamento della logistica con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio (comunicazione intra-impresa, impresa-campo con integrazione telematica dei dispositivi on-field e dei dispositivi mobili, rilevazione telematica di prestazioni e guasti dei dispositivi on-field; incluse attività connesse a sistemi informativi e gestionali - ad es. ERP, MES, PLM, SCM, CRM, etc.- e progettazione ed utilizzo di tecnologie di tracciamento, ad es. RFID, barcode, etc)
- Sistemi di e-commerce
- Sistemi di pagamento mobile e/o via Internet e fatturazione elettronica
- Sistemi EDI, electronic data interchange
- Geolocalizzazione
- Tecnologie per l'in-store customer experience
- System integration applicata all'automazione dei processi.

Articolo 3 – Dotazione finanziaria

1. Le risorse complessivamente stanziare dalla Camera di commercio di Terni. ammontano a euro 42.000,00. Le agevolazioni saranno accordate sotto forma di voucher.
2. La Camera di commercio si riserva la facoltà di:
 - riaprire i termini di scadenza in caso di mancato esaurimento delle risorse disponibili;
 - chiudere il bando in caso di esaurimento anticipato delle risorse;
 - rifinanziare il bando con ulteriori stanziamenti.

Articolo 4 - Soggetti beneficiari

1. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente Bando le microimprese, le piccole imprese e le medie imprese come definite dall'Allegato I al Regolamento n. 651/2014/UE della Commissione europea, aventi sede legale e/o unità locali nella circoscrizione territoriale della Camera di commercio di Terni.
2. Le imprese beneficiarie devono essere attive, in regola con il pagamento del diritto e con l'iscrizione al Registro delle Imprese.
3. Le imprese beneficiarie devono avere legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) e soci per i quali non sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall'art. 67 D.lgs. 6 settembre 2011, n.159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia). I soggetti sottoposti alla verifica antimafia sono quelli indicati nell'art. 85 del D.lgs. 6 settembre 2011, n.159;
4. Le imprese beneficiarie non devono trovarsi in stato di difficoltà, ai sensi dell'art. 2 punto 18 del Regolamento 651/2014/UE della Commissione europea;
5. Le imprese beneficiarie devono avere assolto gli obblighi contributivi ed essere in regola con le normative sulla salute e sicurezza sul lavoro di cui al D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni;

6. Ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.L. 95 del 6 luglio 2012, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 135, le agevolazioni non potranno essere concesse ai soggetti² che al momento della liquidazione del voucher abbiano forniture in essere con la Camera di commercio di Terni;
7. I presenti requisiti devono essere posseduti dal momento della domanda fino a quello della liquidazione del voucher;
8. Ogni impresa può presentare **una sola richiesta di contributo/voucher**;
9. Le imprese che siano in rapporto di collegamento, controllo e/o con assetti proprietari sostanzialmente coincidenti possono essere ammesse a finanziamento solo per una domanda. In caso di presentazione di più domande, è presa in considerazione e ammessa alla valutazione di merito soltanto la prima domanda presentata in ordine cronologico e le altre domande sono considerate irricevibili.

Articolo 5 – Caratteristiche del contributo

Il contributo che sarà assegnato alle imprese sotto forma di voucher è riportato nella tabella che segue:

Investimento minimo *	Importo contributo massimo**
€ 2.000,00	€ 5.000,00

*Somatoria delle spese ammissibili obbligatoriamente da sostenere a pena di decadenza

** Per tutti i contributi si somma la premialità prevista all'art.13 "Rating di legalità" del presente Bando.

3. L'intensità del contributo è pari al 50% dei costi ammissibili
4. Per essere ammessi al contributo gli interventi devono superare l'investimento minimo di investimento sopra specificato; non è previsto invece un tetto massimo di investimento, che viene lasciato alle stime della singola impresa
5. I voucher saranno erogati con l'applicazione della ritenuta d'acconto del 4% ai sensi dell'art. 28, comma 2, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

Articolo 6– Requisiti dei fornitori

1. Il fornitore deve avere sede legale in uno degli Stati membri dell'Unione europea
2. Il fornitore non può accedere ai benefici del presente Bando
3. I fornitori dei servizi abilitati ad erogare i servizi di consulenza e formazione possono essere:
 - DIH- Digital Innovation Hub ed EDI- Ecosistema digitale per l'innovazione, di cui al Piano Nazionale Impresa 4.0
 - centri di ricerca e trasferimento tecnologico, Competence center di cui al Piano Industria 4.0, parchi scientifici e tecnologici, centri per l'innovazione, Tecnopoli, cluster tecnologici ed altre

² *Il campo di applicazione della norma esclude le imprese individuali, le fondazioni istituite con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione tecnologica e gli enti e le associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni e attività culturali, dell'istruzione e della formazione, le associazioni di promozione sociale, gli enti di volontariato, le organizzazioni non governative, le cooperative sociali, le associazioni sportive dilettantistiche nonché le associazioni rappresentative, di coordinamento o di supporto degli enti territoriali e locali.*

strutture per il trasferimento tecnologico, accreditati o riconosciuti da normative o atti amministrativi regionali o nazionali;

- incubatori certificati di cui all'art. 25 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 e s.m.i. e incubatori regionali accreditati;
- FABLAB, definiti come centri attrezzati per la fabbricazione digitale che rispettino i requisiti internazionali definiti nella FabLab Charter (<http://fab.cba.mit.edu/about/charter/>);
- centri di trasferimento tecnologico su tematiche Industria 4.0 come definiti dal D.M. 22 maggio 2017 (MiSE);
- start-up innovative di cui all'art. 25 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 e s.m.i. e PMI innovative di cui all'art. 4 del D.L. 24 gennaio 2015 n. 3, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 2015, n. 33;
- ulteriori fornitori a condizione che essi abbiano realizzato nell'ultimo triennio almeno tre attività per servizi di consulenza alle imprese nell'ambito delle tecnologie di cui all'art. 2, comma 3, Elenco 1 della parte generale del presente Bando. Il fornitore è tenuto, al riguardo, a produrre una autocertificazione attestante tale condizione da consegnare all'impresa beneficiaria prima della domanda di voucher;

Non possono essere fornitori di beni e di servizi imprese o soggetti che siano in rapporto di collegamento, controllo e/o con assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con i beneficiari. Per assetti proprietari sostanzialmente coincidenti si intendono tutte quelle situazioni che – pur in presenza di qualche differenziazione nella composizione del capitale sociale o nella ripartizione delle quote - facciano presumere la presenza di un comune nucleo proprietario o di altre specifiche ragioni attestanti costanti legami di interessi anche essi comuni (quali legami di coniugio, di parentela, di affinità), che di fatto si traducano in condotte costanti e coordinate di collaborazione e di comune agire sul mercato.

3. **Non** sono richiesti requisiti specifici per i fornitori di attrezzature tecnologiche e programmi informatici.

Articolo 7 – Spese ammissibili

Sono ammissibili le spese :

- 1) per servizi di consulenza o formazione, da sostenere in modo **obbligatorio**, relativi ad una o più tecnologie tra quelle previste all'art. 2 del presente Bando erogati dai fornitori descritti nell'art. 6
- 2) per l'acquisto attrezzature tecnologiche e programmi informatici nel limite massimo del 40% del totale complessivo del progetto, strettamente connessi al progetto di digitalizzazione aziendale I4.0 e funzionali all'acquisizione delle tecnologie abilitanti elencate nel comma 1 dell'art. 2 del presente Bando.

Il progetto deve comunque prevedere obbligatoriamente anche spese per la consulenza e/o per la formazione.

I costi per i quali si richiede il contributo camerale devono essere riferiti esclusivamente ad interventi effettuati presso la sede o le unità locali - iscritte e attive al momento della presentazione della domanda - ubicate nella provincia di Terni.

Sono **escluse** le spese:

- di trasporto, vitto e alloggio, comunicazione e generali sostenute dalle imprese beneficiarie dei voucher
 - per i servizi di consulenza o formazione in nessun caso potranno essere ricomprese le seguenti attività: assistenza per acquisizione certificazioni (es. Iso. Emas, etc.); in generale, supporto o assistenza per adeguamenti a norme di legge o di consulenza/assistenza relativa a tematiche di tipo fiscale, finanziario o giuridico;
 - per la formazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente
 - spese regolate per contanti, cessioni di beni o compensazioni di qualsiasi genere tra il beneficiario ed il fornitore.
3. In fase di presentazione della domanda deve essere specificato, pena la non ammissibilità, il riferimento a quali ambiti tecnologici, tra quelli indicati all'art. 2 del presente Bando, si riferisce l'intervento ed il preventivo di spesa riportante la ragione sociale e partita IVA dei fornitori.
4. Tutte le spese devono essere sostenute a partire dalla data di presentazione della domanda fino al 90° giorno successivo alla data della Determinazione di approvazione delle domande ammesse a contributo.
5. Il contributo viene concesso in misura fissa ed è erogato al raggiungimento dell'investimento minimo di € 2.000,00 sulla base delle spese effettivamente sostenute: le imprese assegnatarie dei contributi devono quindi dimostrare il pagamento delle spese presentando le fatture quietanzate. Nel caso in cui non si possa provare il pagamento con le fatture, possono essere presentati documenti contabili aventi forza probatoria equivalente.
6. Tutte le spese si intendono al netto dell'IVA, il cui computo non rientra nelle spese ammesse a eccezione del caso in cui il soggetto beneficiario sostenga realmente ed effettivamente il costo dell'IVA senza possibilità di recupero.

Articolo 8 - Normativa europea di riferimento

Le agevolazioni di cui al presente bando sono concesse in forma di sovvenzione diretta sulla base del:

- **Regolamento (UE) n.1407/2013 del 18 dicembre 2013** relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis", con particolare riferimento agli articoli 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di "impresa unica"), 3 (aiuti "de minimis"), 5 (cumulo) e 6 (controllo);
 - **Regolamento (UE) n.1408/2013 del 18 dicembre 2013** relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis", con particolare riferimento agli articoli 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di "impresa unica"), 3 (aiuti "de minimis"), 5 (cumulo) e 6 (controllo).
2. L'aiuto si considera concesso (art. 3.4 dei Regolamenti UE n. 1407/2013 e n. 1408/2013) nel momento in cui sorge per il beneficiario il diritto a ricevere l'aiuto stesso. Il rappresentante legale di ogni impresa rilascerà in fase di presentazione della domanda una dichiarazione, ai sensi del DPR 445/2000, attestante i contributi pubblici ottenuti negli ultimi due esercizi

finanziari e nell'esercizio finanziario in corso, nonché che l'impresa non rientra nei casi di esclusione sopra indicati.

Articolo 9 – Presentazione delle domande

1. Le richieste di voucher devono essere presentate prima dell'avvio dell'attività oggetto dell'agevolazione.
2. A pena di esclusione, le richieste di voucher devono essere trasmesse **esclusivamente** tramite PEC all'indirizzo cciaa@tr.legalmail.camcom.it dal 10 ottobre 2018 al 24 novembre 2018. Saranno automaticamente escluse le domande inviate prima e dopo tali termini. Non saranno considerate ammissibili altre modalità di trasmissione delle domande di ammissione al voucher.
3. A pena di esclusione, l'impresa dovrà presentare, con un unico invio, i seguenti documenti che dovranno essere firmati dal titolare/legale rappresentante dell'impresa:
 - modulo di domanda, disponibile sul sito internet www.tr.camcom.gov.it- sezione Promozione Imprese compilato in ogni sua parte, corredato dal documento valido di identità del legale rappresentante;
 - preventivi di spesa dei fornitori;
 - progetto di innovazione tecnologica;
 - Autodichiarazione di ulteriori fornitori;
 - eventuali ulteriori allegati.
4. I preventivi di spesa devono essere redatti in euro e in lingua italiana o accompagnati da una sintetica traduzione e intestati all'impresa richiedente e dagli stessi si devono evincere con chiarezza le singole voci di costo (i preventivi di spesa dovranno essere predisposti su propria carta intestata da soggetti regolarmente abilitati – non saranno ammessi auto preventivi).
5. Nel caso delle imprese in possesso del **rating di legalità** che intendessero richiedere le premialità previste dal presente Bando dovrà essere allegato alla pratica il modello di dichiarazione disponibile sul sito www.tr.camcom.gov.it, alla sezione Promozione Imprese.
6. E' obbligatoria l'indicazione di un unico indirizzo PEC, presso il quale l'impresa elegge domicilio ai fini della procedura e tramite cui verranno pertanto gestite tutte le comunicazioni successive all'invio della domanda.
7. E' ammessa per ciascuna impresa una sola richiesta di voucher (la prima pervenuta in ordine cronologico).
8. La Camera di commercio è esonerata da qualsiasi responsabilità derivante dal mancato ricevimento della domanda per disguidi tecnici.

Articolo 10 – Valutazione delle domande, formazione della graduatoria, concessione

E' prevista una procedura a sportello valutativo (di cui all'art. 5 comma 3 del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 123) secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda. Oltre al superamento dell'istruttoria amministrativa-formale, è prevista una verifica da parte della Camera di commercio relativa:

- all'attinenza dell'intervento con gli ambiti tecnologici di cui all'art. 2 del presente Bando
 - Appartenenza del fornitore di servizi indicato all'elenco di cui all'art. 6
 - Coerenza dell'eventuale intervento formativo con le tecnologie di cui all'art. 2.
3. E' facoltà dell'Ufficio competente richiedere all'impresa tutte le integrazioni ritenute necessarie per una corretta istruttoria della pratica, con la precisazione che la mancata presentazione di tali integrazioni entro e non oltre il termine di 10 giorni di calendario dalla ricezione della relativa richiesta, comporta la decadenza della domanda di voucher.
4. Il Segretario generale della Camera di Commercio di Terni, sulla base degli esiti istruttori e delle verifiche effettuate dagli uffici, approva o respinge l'istanza di contributo, entro ___60 giorni consecutivi dalla presentazione delle domande. Dell'esito viene data comunicazione mediante pubblicazione sul sito istituzionale della Camera di Commercio.
6. Le domande "ammesse non finanziabili per esaurimento delle risorse disponibili" possono essere successivamente finanziate.

Articolo 11 – Obblighi delle imprese beneficiarie dei voucher

1. I soggetti beneficiari dei voucher sono obbligati, pena decadenza totale o parziale dell'intervento finanziario:
- a) al rispetto di tutte le condizioni previste dal Bando;
 - b) ad assicurare che gli interventi realizzati non siano difformi da quelli individuati nella domanda presentata;
 - c) a fornire, nei tempi e nei modi previsti dal Bando e dagli atti a questo conseguenti, tutta la documentazione e le informazioni eventualmente richieste;
 - d) ad assicurare che le attività previste inizino e si concludano entro i termini stabiliti dal Bando;
 - e) ad assicurare la puntuale e completa realizzazione delle attività in conformità alla domanda presentata e ammessa a beneficio, salvo eventuali modifiche per cause di forza maggiore e non dipendenti dalla volontà dell'impresa, preventivamente autorizzate dalla Camera di commercio;
 - f) ad avere sede legale e/o unità locali — nella circoscrizione territoriale della Camera di commercio di Terni, ed essere in regola con il pagamento con il diritto annuale;
 - g) a sostenere, nella realizzazione degli interventi, un investimento pari o superiore all'importo minimo richiesto e previsto e comunque non inferiore al 70% delle spese ammesse a contributo;
 - h) ad assicurare la copertura finanziaria per la parte di spese non coperta dal contributo concesso;
 - i) a conservare per un periodo di almeno 10 (dieci) anni dalla data del provvedimento di erogazione del contributo la documentazione attestante le spese sostenute e rendicontate;
 - j) a segnalare, motivando adeguatamente, tempestivamente e comunque prima della presentazione della rendicontazione delle spese sostenute, eventuali variazioni relative all'intervento o alle spese indicate nella domanda presentata scrivendo all'indirizzo pid@tr.camcom.it. Dette eventuali variazioni devono essere preventivamente autorizzate dalla Camera di commercio di Terni. A tale proposito si precisa che non sono

accolte in alcun modo le richieste di variazione delle spese pervenute alla Camera di commercio di Terni successivamente alla effettiva realizzazione delle nuove spese oggetto della variazione;

- k) a segnalare l'eventuale perdita, prima dell'erogazione del voucher, del punteggio base di cui all'art. 13 del presente Bando.
- l) a compilare un **questionario** di valutazione sulle procedure di accesso al contributo e sulle caratteristiche dell'intervento realizzato. Tale questionario deve essere trasmesso con la rendicontazione finale.

Articolo 12 – Cumulo

1. Gli aiuti previsti dal presente Bando sono cumulabili, per gli stessi costi ammissibili, con altri aiuti di Stato ai sensi dell'art. 107, par.1 del Trattato e con aiuti in regime "*de minimis*", se l'aiuto cumulato non supera l'intensità e/o l'importo massimo stabilito da un regolamento di esenzione per categoria o da un regime autorizzato dalla Commissione.
2. Essi sono inoltre cumulabili con aiuti senza costi ammissibili individuabili.

Articolo 13 – Rating di legalità

1. Nel rispetto dell'art. 5 *ter* del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1 modificato dal D.L. 24 marzo 2012, N. 29 e convertito, con modificazioni, dalla L. 18 maggio 2012, n. 62 e tenuto conto del D.M. 20 febbraio 2014, n. 57 (MEF-MiSE), viene stabilita una riserva del 3% delle risorse finanziarie relative a ciascuna Misura di cui all'art. 3, comma 1 del presente Bando a favore delle imprese in possesso del rating di legalità.
2. Nell'ambito di tale riserva, oltre al contributo di cui all'art. 3, comma 3 del presente Bando e tenuto conto del sistema di punteggi definito nella Delibera dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato del 14 novembre 2012, n. 24075 e s.m.i., è riconosciuta, fino all'esaurimento della predetta riserva, una **premialità** di euro **250,00** se l'impresa è in possesso, al momento della erogazione del contributo, di almeno il punteggio base (una "stellina") previsto dall'art. 3 della citata Delibera.
3. Per il riconoscimento di tali premialità fa fede l'ordine cronologico di presentazione delle domande.

Articolo 14 – Rendicontazione e liquidazione del voucher

1. L'erogazione del voucher sarà subordinata alla verifica delle condizioni previste dal precedente articolo 11 e avverrà solo dopo l'invio della rendicontazione, da parte dell'impresa beneficiaria, mediante pratica analoga alla richiesta di voucher. Sul sito internet camerale www.tr.camcom.gov.it, alla sezione Promozione Imprese, sono fornite le istruzioni operative per la trasmissione della rendicontazione. Il voucher non potrà essere erogato ad imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno. Alla rendicontazione dovrà essere allegata la seguente documentazione:
 - a) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art. 47 D.P.R. 445/2000 (disponibile sul sito internet camerale www.tr.camcom.gov.it, alla sezione Promozione Imprese), firmata digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa o dal soggetto delegato, in cui siano indicate le fatture e gli altri documenti di spesa riferiti alle

- attività e/o agli investimenti realizzati, con tutti i dati per la loro individuazione e con la quale si attesti la conformità all'originale delle copie dei medesimi documenti di spesa;
- b) copia delle fatture e degli altri documenti di spesa di cui al paragrafo 1, debitamente quietanzati;
 - c) copia dei pagamenti effettuati esclusivamente mediante transazioni bancarie verificabili (ri.ba., assegno, bonifico, ecc.);
 - d) nel caso dell'attività formativa, dichiarazione di fine corso e copia dell'attestato di frequenza per almeno l'80% del monte ore complessivo.
 - e) Report di Self Assessment compilato (Disponibile sul sito <https://www.puntoimpresadigitale.camcom.it/paginainterna/digital-assessment-scopri-quanto-sei-digitale>)
 - f) il Piano di Innovazione Digitale dell'impresa firmato digitalmente dal Legale Rappresentante dell'impresa beneficiaria del voucher.
2. Tale documentazione dovrà essere inviata entro e non oltre il 12/04/2019 pena la decadenza dal voucher. Sarà facoltà della Camera di commercio richiedere all'impresa tutte le integrazioni ritenute necessarie per un corretto esame della rendicontazione prodotta; la mancata presentazione di tali integrazioni, entro e non oltre il termine di 10 giorni dalla ricezione della relativa richiesta comporta la decadenza dal voucher. Non saranno erogati aiuti alle imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una decisione della Commissione europea che abbia dichiarato un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno.

Articolo 15 – Controlli

1. La Camera di commercio si riserva la facoltà di svolgere, anche a campione e secondo le modalità da essa definite, tutti i controlli e i sopralluoghi ispettivi necessari ad accertare l'effettiva attuazione degli interventi per i quali viene erogato il voucher ed il rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti dal presente Bando.

Articolo 16 – Revoca del voucher

1. Il voucher sarà revocato, comportando la restituzione delle somme eventualmente già versate, nei seguenti casi:
 - a) mancata o difforme realizzazione del progetto di innovazione tecnologica
 - b) Incoerenza degli interventi realizzati rispetto al Piano di innovazione digitale dell'impresa
 - c) mancata trasmissione della documentazione relativa alla rendicontazione entro il termine previsto dal precedente art. 14;
 - d) sopravvenuto accertamento o verificarsi di uno dei casi di esclusione di cui al precedente art. 4;
 - e) rilascio di dichiarazioni mendaci ai fini dell'ottenimento del voucher;
 - f) impossibilità di effettuare i controlli di cui all'art. 15, per cause imputabili al beneficiario;
 - g) esito negativo dei controlli di cui all'art. 15.
2. In caso di revoca del voucher, le eventuali somme erogate dalla Camera di commercio dovranno essere restituite maggiorate degli interessi legali, ferme restando le eventuali responsabilità penali.

Articolo 17– Responsabile unico del procedimento (RUP)

1. Ai sensi della L. 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni in tema di procedimento amministrativo, responsabile del procedimento è il Segretario Generale.

Articolo 18 – Norme per la tutela della privacy

1. Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito: Regolamento) del Parlamento e del Consiglio Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito: RGPD) e dal D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni, la Camera di Commercio Industria ed Artigianato (CCIAA) di Terni intende informare sulle modalità del trattamento dei dati personali, in relazione alla presentazione della domanda di contributo.
2. Titolare del trattamento dei dati è la CCIAA di Terni con sede legale in via Largo Minzoni 6 05100 (TR), P.I. 00369490552 e C.F. 80000970550 (di seguito: Titolare), in persona del legale rappresentante pro-tempore, contattabile all'indirizzo cciaa@tr.legalmail.camcom.it. Presso l'Ente opera il Responsabile della protezione dei dati, designato ai sensi dell'art. 37 del Regolamento (UE) 2016/679, contattabile all'indirizzo: rdp@tr.camcom.it.
3. Il Titolare tratterà i dati che rientrano nelle definizioni di cui all'art. 4(1) del regolamento tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, numero di telefono, indirizzo e_mail, dati di contatto dei referenti (di seguito: dati personali).
4. I dati personali saranno trattati per le seguenti finalità:
 - a) assolvere agli adempimenti connessi alla gestione della procedura di erogazione del contributo;
 - b) assolvere ai connessi obblighi di legge, contabili e fiscali, ivi inclusa la comunicazione di tali informazioni alle banche dati dei contributi pubblici previste dall'ordinamento giuridico e alla pubblicità sulla rete internet ai sensi del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.Il conferimento dei dati è di carattere volontario. Il mancato conferimento non consentirà di dare corso alla gestione della domanda, della corrispondenza e all'erogazione del contributo.

La presentazione della domanda equivale a consenso - ove necessario - al trattamento dei dati ivi contenuti. Una volta presentata, la base giuridica del trattamento si rinviene, rispettivamente:

 - per la finalità sub a) nell'art. 6(1)(e) del Regolamento (trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento);
 - per la finalità sub b) nell'art. 6(1)(c) del Regolamento (il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento).Si precisa che l'interessato è tenuto a garantire la correttezza dei dati personali forniti, impegnandosi, in caso di modifica dei suddetti dati, a richiederne la variazione affinché questi siano mantenuti costantemente aggiornati.
5. I dati forniti saranno utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie ai suddetti scopi e saranno comunicati a terzi esclusivamente per le finalità istituzionali connesse alla gestione del bando secondo i termini di legge.

Resta fermo l'obbligo della CCIAA di comunicare i dati all'Autorità Giudiziaria, ogni qual volta venga inoltrata specifica richiesta al riguardo.

6. Il trattamento dei dati personali è effettuato – nel rispetto di quanto previsto dal RGPD e successive modificazioni e integrazioni, nonché dalla normativa nazionale – anche con l'ausilio di strumenti informatici, ed è svolto dal personale della CCIAA e/o da soggetti terzi, designati Responsabili esterni del trattamento, che abbiano con esso rapporti di servizio. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.
7. I dati forniti saranno trattati per il periodo necessario al perseguimento delle finalità sopra dichiarate.
8. Ai sensi degli art. 13, comma 2, lettere (b) e (d) e 14, comma 2, lettere (d) e (e), nonché degli artt. 15, 16, 17, 18, e 21 del RGPD, i soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di:
 - chiedere al Titolare l'accesso ai propri dati personali ed alle informazioni relative agli stessi; la rettifica dei dati inesatti o l'integrazione di quelli incompleti; la cancellazione dei dati personali che li riguardano (al verificarsi di una delle condizioni indicate nell'art. 17, paragrafo 1 del RGPD e nel rispetto delle eccezioni previste nel paragrafo 3 dello stesso articolo); la limitazione del trattamento dei dati personali (al ricorrere di una delle ipotesi indicate nell'art. 18, paragrafo 1 del RGPD);
 - richiedere ed ottenere dal Titolare - nelle ipotesi in cui la base giuridica del trattamento sia il contratto o il consenso, e lo stesso sia effettuato con mezzi automatizzati - i propri dati personali in un formato strutturato e leggibile da dispositivo automatico, anche al fine di comunicare tali dati ad un altro titolare del trattamento (c.d. diritto alla portabilità dei dati personali);
 - opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei propri dati personali al ricorrere di situazioni particolari che Li riguardano;
 - revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia basato sul consenso per una o più specifiche finalità. Il trattamento basato sul consenso ed effettuato antecedentemente alla revoca dello stesso conserva, comunque, la sua liceità;
 - proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell'Autorità: www.garanteprivacy.it.